

Progetto ALCOTRA n°150 TRIA - TRasporti Integrati Alpini

COTTIMO FIDUCIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO E DEI SERVIZI TURISTICI SUL TERRITORIO TRANSFRONTALIERO COMUNE ITALO-FRANCESE DELLA VALLE DI SUSÀ [PROVINCIA DI TORINO], DELLA VALLE DELLA MAURIENNE [DIPARTIMENTO DELLA SAVOIA] E DEL BRIANÇONNAIS [DIPARTIMENTO DELLE ALTE ALPI]

SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE

PREMESSA.....	3
Articolo 1 - Norme regolatrici.....	3
Articolo 2 - Oggetto	4
Articolo 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio.....	4
Articolo 4 - Termini di consegna.....	5
Articolo 5 - Importo contrattuale	5
Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	5
Articolo 7 - Obblighi di riservatezza.....	5
Articolo 8 - Trattamento dei dati personali.....	6
Articolo 9 - Brevetti industriali e diritti d'autore	7
Articolo 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	7
Articolo 11 - Recesso	8
Articolo 12 - Recesso per giusta causa.....	8
Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito.....	9
Articolo 14 - Penali	9
Articolo 15 - Risoluzione per inadempimento.....	10
Articolo 16 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare	10
Articolo 17 - Quinto d'obbligo e Varianti	11
Articolo 18 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione	11
Articolo 19 - Approvazione delle fasi	12
Articolo 20 - Fatturazione e pagamenti	12
Articolo 21 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore	13
Articolo 22 - Proprietà dei prodotti in genere.....	14
Articolo 23 - Disposizioni finali.....	15

Con la scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale,

tra

l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana
(Agenzia)

e

la Società/ il RTI

PREMESSA

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana è il capofila del progetto TRIA (Trasporti Integrati Alpini), finanziato all'interno del programma dell'Unione Europea InterregAlcotra 2007-2013. Il progetto prevede come partner italiani la Provincia di Torino la Comunità Montana Val Susa e Val Sangone e i Comuni di Bardonecchia e Oulx e come partner francesi la Communauté de Communes du Briançonnais e il Syndicat du Pays de Maurienne. Obiettivo del progetto è definire una strategia di miglioramento del sistema dei trasporti al servizio della popolazione, delle attività economiche e turistiche del territorio, a livello della singola area e a livello transfontaliero.

Più nello specifico il progetto è finalizzato al progressivo miglioramento del trasporto pubblico nelle regioni alpine storiche della Savoia (Maurienne/Bassa Valle di Susa) e del Delfinato (Briançonnais/Alta Valle di Susa), da ottenersi in primo luogo attraverso un migliore coordinamento dei servizi ed una più efficace informazione al pubblico, ed in prospettiva mediante lo sviluppo di un'offerta di trasporto pubblico integrata ferrogomma, a servizio sia della mobilità turistica sia della mobilità locale

Il Progetto è stato avviato il 1/9/2011 e dovrà terminare, salvo proroghe, entro l'11/05/2013.

Il Progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione e il finanziamento dello studio di fattibilità oggetto del presente contratto.

[...]

Articolo 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "I" (Offerta economica), l'Allegato "II" (Offerta tecnica),

Allegato “III” (Capitolato tecnico)

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Agenzia prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall' Agenzia.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di uno studio di fattibilità per l'integrazione del servizio di trasporto pubblico e dei servizi turistici, culturali e di rilevanza per l'economia locale, sul territorio transfrontaliero comune italo-francese della valle di Susa [provincia di Torino], della valle della Maurienne [dipartimento della Savoia] e del Briançonnais [dipartimento delle Alte Alpi] così come meglio descritto nel Capitolato Tecnico.

Articolo 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Agenzia e di terzi autorizzati.
3. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate presentate in sede di gara.
4. L'Appaltatore riconosce all'Agenzia la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto.
5. L'esercizio da parte dell'Agenzia di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell'esecuzione del Contratto. L'Agenzia si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell'esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
6. Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, l'Agenzia si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Appaltatore e da queste comunicate al Direttore dell'esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta dell'1% sull'importo complessivo del contratto.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti

commi, l'Agente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 4 – Termini di consegna

1. La consegna dello studio di fattibilità deve essere completata entro il 24 aprile 2013.

Articolo 5 - Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi indicati all'art. 2 e per tutta la durata prevista dall'art. 4, viene determinato in € _____ (_____), al quale va aggiunto la quota I.V.A. del 21%, pari a € _____).

Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell' Agenzia, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall' Agenzia direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia.
5. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Agenzia.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 8 - Trattamento dei dati personali, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Agenzia tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.mtm.torino.it
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. L'Appaltatore si obbliga a:
 - curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Agenzia Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito "Garante");
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi

di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Articolo 9 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell' Agenzia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore manleverà e terrà indenne l' Agenzia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell' Agenzia.
3. L'Agenzia si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Agenzia riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall' Agenzia. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L'Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all' Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
4. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i i

subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Agenzia, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l' Agenzia, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
7. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 11 - Recesso

1. L' Agenzia ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all' Agenzia. In caso di recesso dell' Agenzia, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni erogate in modalità continuativa e progettuale, di cui all'art. 5 e l'ammontare delle attività eseguite.
3. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 12 - Recesso per giusta causa

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Agenzia, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle

misure previste dalla normativa antimafia, l' Agenzia ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

2. In ogni caso, l' Agenzia potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l' Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Agenzia potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

1. E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. cit.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' Agenzia. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG ZBB0873EB6 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
4. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.
5. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell' Agenzia al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 14 - Penali

1. Nel caso di ritardi rispetto alla data ultima di consegna, l' Agenzia potrà applicare una penale pari a € 250,00 per ogni giorno solare di ritardo.
2. Indipendentemente dall'applicazione delle predette penali, ed in relazione ai dati mancanti o irregolari l'affidatario, su richiesta dell' Agenzia, sarà tenuto ad integrare la propria attività per l'esatto svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.
3. Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 19- Approvazione delle fasi in ordine ai tempi previsti per l'approvazione degli elaborati e l'elaborazione delle modifiche


richieste, qualora il ritardo della consegna dello studio di fattibilità non consenta al committente di rendicontare in tempo utile all'autorità di gestione Alcotra del progetto TRIA la spesa correlata al saldo, il committente applicherà una penale di importo pari all'ammontare dell'importo residuo da fatturare.

Articolo 15 - Risoluzione per inadempimento

1. L'Agenzia si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
3. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all' Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
4. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Agenzia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 16 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell' Agenzia proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Agenzia ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
3. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Agenzia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già

 Agenzia Mobilità Metropolitana Torino <small>Consorzio di Regione ed Enti Locali</small>	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO CIG ZBB0873EB6 – CUP J89J11000390007	
Rev. 1.00	SCHEMA DI CONTRATTO	Pag. 11 di 15

proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 17 - Quinto d'obbligo e Varianti

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 l'Agenzia potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.
3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
4. L' Agenzia potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 5 "importo" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
5. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall' Agenzia purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Articolo 18 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

1. L'Agenzia nomina il sig. _____ Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
3. Referente del contratto per l'Appaltatore è il sig. _____, coordinatore del progetto.
4. Le parti utilizzano i seguenti indirizzi di PEC per lo scambio della corrispondenza

relativa alla gestione del contratto:

- Agenzia: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it
- Appaltatore: _____

Articolo 19 - Approvazione delle fasi

1. La consegna degli elaborati dovrà avvenire in formato bilingue italiano e francese.
2. Le Parti di cui è composta la relazione sono soggette ad approvazione da parte del committente.
3. L'approvazione della Parte I e della Parte II è propedeutica alla consegna della Parte III.
4. Il committente ha a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione degli elaborati per approvare o chiedere integrazioni e/o modifiche degli elaborati medesimi.
5. A decorrere dalla data di ricezione della richiesta di modifiche/integrazioni, l'appaltatore ha a disposizione 3 (tre) giorni lavorativi per procedere con le modifiche/integrazioni richieste e trasmettere i risultati dell'attività al committente.
6. Trascorsi i predetti termini senza che il committente abbia provveduto ad approvare o a chiedere integrazioni e/o modifiche, gli elaborati si intendono approvati.

Articolo 20 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5 l'appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
 - 30% dell'importo contrattuale a titolo di acconto a seguito alla consegna della Parte I della relazione;
 - 30% dell'importo contrattuale a titolo di acconto a seguito dell'approvazione della Parte II della relazione;
 - 20% dell'importo contrattuale a titolo di acconto a seguito della consegna della Parte III della relazione;
 - il saldo a seguito dell'approvazione della Parte III della relazione.
2. Le variazioni del corrispettivo derivanti dall'applicazione del precedente Articolo 17- Quinto d'obbligo e Varianti saranno contabilizzate nell'ultima fattura in sede di saldo.
3. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare).
< nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura:
In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura:
In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

6. L'Agenzia, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
7. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Le fatture dovranno essere intestate all' Agenzia.
10. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____ in _____, Via _____, IBAN _____ .I termini di liquidazione potranno essere abbreviati in relazione alle necessità di rendicontazione delle spese sostenute all'autorità di vigilanza del progetto n. 150 Tria finanziato nell'ambito di ALCOTRA.
11. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
12. < nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:
 - alla _____ (mandataria) _____ presso _____, Ag. in, Via _____, IBAN _____.
 - L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136
 - alla _____ (mandante) _____ presso _____, Ag. in, Via _____, IBAN _____.
 - L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
13. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 21 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di

sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.
6. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 22 - Proprietà dei prodotti in genere

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo Articolo 15-Risoluzione per inadempimento del presente contratto.

Articolo 23 - Disposizioni finali

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/1986.
2. Le spese del contratto (bolli, registrazione ecc.) sono a carico del concessionario.
3. Per le controversie è devoluta competenza giurisdizionale esclusiva al Foro di Torino.